

# **COMUNE DI LAPEDONA**

(Provincia di Ascoli Piceno)

## **STATUTO COMUNALE**

### **PREAMBOLO**

Il Consiglio Comunale di Lapedona, richiamandosi ai valori consolidati di autonomia, libertà, pluralismo e cooperazione affermati nella Costituzione e ai principi stabiliti nella Carta europea delle autonomie locali e dalla legge 8 giugno 1990 n 142, nonché alla locale tradizione storica, civile, culturale, adotta il presente statuto come fondamentale atto costituente espressione dell'autonomia originaria della comunità lapedonese, pur riconoscendo il valore dei principi introdotti dal nuovo Ordinamento delle Autonomie, ma non ancora sufficientemente sviluppati e maturi, tendenti alla formazione di ambiti amministrativi ottimali moderni.

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Art.1**

#### **(DEFINIZIONE)**

1. Il Comune di Lapedona è riconosciuto in Comune autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.
3. Lo statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, indica fini e modalità per la promozione della comunità cittadina, stabilisce forme fondamentali per l'organizzazione del Comune e la partecipazione dei cittadini, fissa gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni nei settori organici dei servizi pubblici, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

#### **Art. 2**

#### **(AUTONOMIA DEL COMUNE)**

1. Il Comune di Lapedona, espressione della libera organizzazione dei suoi cittadini che, sulla base dei principi di corresponsabilità e democrazia, concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di solidarietà e di uguaglianza, di pari opportunità per tutti, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune di Lapedona ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, al fine di promuovere i più alti livelli di qualità civile, sociale ed economica della vita della comunità cittadina e per contribuire con la sua partecipazione all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
4. Il Comune adegua la propria attività a favore della popolazione ai principi della programmazione statale, regionale e provinciale, perseguendo criteri di buona amministrazione, nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali. Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri Enti Locali, soprattutto quelli del circondario, per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.
5. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, secondo il principio di sussidiarietà: promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché per la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
6. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
7. Il Comune ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, conservazione dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente. Promuove, a tal fine ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri enti territoriali elettivi. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
8. Il Comune assicura la tutela, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale, monumentale, storico, architettonico ed urbanistico, di costume e delle tradizioni locali; favorisce lo sviluppo del turismo e delle attività economiche connesse, valorizzando l'attività della Pro Loco. Per la sua efficace azione educativa, formativa e di difesa della salute, il Comune riconosce la funzione sociale e di progresso umano dello sport e ne favorisce la promozione e lo sviluppo attraverso la realizzazione delle necessarie strutture e il sostegno dell'associazionismo dilettantistico.

9. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, favorisce lo sviluppo, l'ammodernamento tecnologico e i livelli di produzione del settore industriale. Riconosce nella proprietà e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione, le strutture fondamentali dell'agricoltura del proprio territorio favorendo l'ingrandimento della superficie aziendale ed interviene a sostegno della professionalità agricola soprattutto giovanile ed indirizzata a pratiche colturali biologiche. Promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione.

10. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

11. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, di scambio e di possibile integrazione con i Comuni del circondario, per la gestione unitaria dei servizi pubblici, ispirando la propria azione ad una visione comprensoriale, anche favorendo la costituzione di Unioni di Comuni.

12. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche previste dalla legge.

#### Art. 3

##### (SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Nella detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi comunali. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Gli organi del Comune possono riunirsi, per esigenze particolari e previa determinazione del Sindaco, anche in sedi diverse dal Capoluogo.

2. Il territorio del Comune ha una estensione di Km<sup>2</sup> 14,81 e confina con i Comuni di: Fermo, Monterubbiano, Moresco, Montefiore dell'Aso, Campofilone e Altidona.

3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto. L'uso dello stemma, del gonfalone è disciplinato dalla normativa vigente.

#### Art. 4

##### (FUNZIONI)

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche storiche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge e dal presente statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, senza aggravare il rapporto con i cittadini.
4. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dello statuto: con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse locale.
5. Al fine di assicurare l'ordinata convivenza dei cittadini, spetta al servizio di Polizia Municipale garantire, nell'ambito delle competenze comunali, l'osservanza delle Leggi, dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra prescrizione.

#### Art. 5

#### (COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DEL COMUNE**

#### Art. 6

#### (ORGANI)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. L'attribuzione delle competenze agli organi del Comune, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate è disciplinata dalle disposizioni del presente statuto.
3. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto con carattere di inderogabilità, il Sindaco può esercitarle conferendo, in via generale o speciale, apposita delega.

#### Art. 7

#### (CONSIGLIO COMUNALE)

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve essere assunta entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, secondo la procedura stabilita dall'art. 31 comma 2 bis della legge n. 142/90.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della legge n. 81/93, la prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine ordinario di dieci giorni dalla convocazione.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. Per atti urgenti si intendono quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'ente o alla cittadinanza, mentre per atti improrogabili si intendono quelli soggetti ad un termine perentorio. Il regolamento del Consiglio Comunale individua gli atti urgenti ed improrogabili. Per gli ulteriori atti la valutazione della sussistenza dei caratteri dell'urgenza e/o improrogabilità compete al Consiglio stesso che esplicita nel contesto dell'atto da assumere, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data di riunione.
7. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

#### Art. 8

#### (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'adozione delle relative modifiche. Tale regolamento contiene, tra l'altro:
  - a) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio;
  - b) il deposito delle proposte con tutti i documenti necessari per essere esaminate, almeno tre giorni prima di ogni seduta, salvo il caso di convocazione d'urgenza;
  - c) la previsione di validità della seduta di prima convocazione con la partecipazione della metà dei consiglieri assegnati e la previsione di validità della seduta di seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati; nel computo dei consiglieri assegnati per legge all'ente non si considera il Sindaco;
  - d) il divieto di discutere e di deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà del numero dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco, i seguenti atti:
    - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
    - lo statuto delle aziende speciali;
    - la partecipazione a società di capitali;
    - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- i regolamenti;
- i bilanci annuali e pluriennali;
- i programmi, i piani regolatori generali e loro variazioni;
- il conto consuntivo;
- la costituzione e la modificazione di forme associative con altri enti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari e la deliberazione di indirizzo alla Giunta per l'assunzione di mutuo a norma dell'art. 1 comma 89 della legge n. 549/95;
- l'esame del referto per gravi irregolarità del revisore del conto.

2. I consiglieri possono organizzarsi in gruppi, secondo le norme del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento. Il Consiglio può esercitare le proprie funzioni con il supporto di commissioni permanenti costituite esclusivamente nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Il Consiglio può anche istituire nel suo seno Commissioni speciali.

3. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale, il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i mezzi di comunicazione, alle convocazioni del Consiglio e ai loro ordini del giorno.

4. I cittadini possono prendere la parola durante le sedute del Consiglio Comunale ogniqualvolta, su istanza o del Sindaco e/o di un congruo numero dei suoi componenti, lo deliberi a maggioranza semplice dei presenti.

5. Il Consiglio delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto.

6. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto e per le questioni concernenti persone la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

7. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti, nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati fra i votanti.

8. La seconda convocazione ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione. Nel caso siano introdotte proposte, le stesse non possono essere poste in deliberazioni se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

9. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Si ha anche decadenza per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle cause di incompatibilità o delle incapacità previste dalla legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su segnalazione di chiunque vi abbia interesse. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzata al Consiglio Comunale, che deve essere assunta immediatamente al registro Protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga del(i) dimissionario (i) entro e

non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

10. Di ogni seduta del Consiglio è redatto, a cura del Segretario Comunale o da chi ne fa le veci, il verbale. Il verbale distinto in deliberazioni contiene l'oggetto degli argomenti, degli atti adottati e la sintesi degli interventi di coloro che lo hanno espressamente richiesto. Ciascuna deliberazione è sottoscritta dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio nella seduta successiva.

#### Art. 9

##### (CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, nei termini previsti dal regolamento. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di procedura civile.
3. Nei casi d'urgenza l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. Il differimento, si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

#### Art.10

##### (DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Salvo quanto disposto dai regolamenti, i Consiglieri hanno diritto altresì di ottenere gratuitamente fotocopia di tutti i provvedimenti amministrativi già pubblicati all'albo pretorio entro il decimo giorno successivo a quello di acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta scritta, ove non ostino particolari esigenze di ufficio o il soddisfacimento dell'istanza richieda un maggior tempo per l'acquisizione di atti d'archivio: ove non sia possibile soddisfare la richiesta nel termine previsto, se ne dovrà dare motivata comunicazione scritta al richiedente. Nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso, l'amministratore è tenuto al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 19 comma 4 del presente Statuto.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al

Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge n.142/90.

4. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri di cui all'art. 31 della legge n. 142/90. Disciplina, altresì, la potestà di sottoporre al controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art. 17 comma 38 della legge n. 127/97.

5. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero Comune. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.

#### Art.11

#### (COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita la funzione di indirizzo mediante l'assunzione, fra gli altri:

- degli atti di cui all'art.32,2 comma, della L. n 142/90;
- degli atti che determinano le finalità e gli indirizzi da attuare da parte delle istituzioni e delle aziende speciali;
- dell'atto contenente i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.

Esercita il potere di controllo politico-amministrativo mediante:

- l'utilizzo dell'attività di collaborazione del revisore del conto e del referto dello stesso in caso di gravi irregolarità;
- l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti se non di competenza della Giunta;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8.6.1990 n.142;
- c) le convenzioni con altri Comuni e quelle fra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a

vigilanza;

- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, ove ciò sia espressamente riservato al Consiglio dalla legge;
- n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni altro atto inerente alla loro posizione;
- o) la nomina del difensore civico e della commissione dei garanti per l'espletamento dei referendum consultivo ed abrogativo ;
- p) la determinazione dei criteri per la formulazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
- q) l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto di eventuali Unioni di Comuni;
- r) ogni altro atto espressamente attribuito alla sua competenza da leggi statali e regionali.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### Art. 12 (COMMISSIONI CONSILIARI)

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposite deliberazioni, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nell'apposito regolamento del Consiglio.
3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

#### Art. 13 (PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine ordinario di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale provvede in ordine:
  - a) alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi dell'art. 75 del T.U. n. 570/60 e ad eventuali surroghe;
  - b) a ricevere, stando tutti in piedi, il giuramento del Sindaco effettuato con la seguente formula: "Giuro di

- osservare lealmente la Costituzione Italiana";
- c) alla definizione degli indirizzi, valevoli per la durata in carica del Consiglio, per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
  - d) alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.

Art. 14  
(PROGRAMMA DI GOVERNO)

1. Entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio il programma di governo per l'esame e il voto.
2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale; nel relativo atto deliberativo si dichiara espressamente la coerenza degli stessi alle predette linee.
3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 77/95.
4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 15  
(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, nominati con provvedimento sindacale.
2. Possono essere nominati assessori due cittadini italiani non facenti parte del Consiglio Comunale, anche non residenti nel Comune, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori, non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, come pure nelle altre se autorizzati dal Presidente, ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
4. Gli assessori comunali debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Restano salve le disposizioni di legge che prevedono specifiche cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di assessore comunale.
5. Agli assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

6. Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina degli Assessori al Consiglio Comunale ed al Prefetto della Provincia.

Art.16  
(COMPETENZA DELLA GIUNTA)

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso. Essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nella competenza del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione del conto consuntivo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Non sono da qualificare quali atti fondamentali e rientrano, pertanto, nella competenza della Giunta:

- lo storno dal fondo di riserva;
- la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione.

2. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. L'esercizio delle funzioni di cui al punto 1 dell'articolo 36 della legge n. 142/90, eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori, avviene nel rispetto rigoroso di tale principio. Il documento programmatico può prevedere la ripartizione dell'attività della giunta in settori omogenei con contestuale indicazione degli assessori preposti; il Sindaco può attribuire ai singoli Assessori o ai Consiglieri Comunali incarichi temporanei per affari determinati e periodi definiti.

3. Gli Assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno del Comune. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei eventualmente loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli Uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal Consiglio. Forniscono ai Responsabili dei servizi le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.

4. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla conduzione amministrativa, economica, patrimoniale del Comune, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.

5. In particolare, spettano alla Giunta:

- a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
- b) i progetti relativi a singole opere pubbliche qualora previste nel programma delle opere pubbliche, ove non comportino variante agli strumenti urbanistici o abbiano carattere di ripristino e sistemazione a seguito di calamità naturali, terremoti, ecc.;
- c) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alle locazioni di

immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- d) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e l'approvazione del piano occupazionale e la nomina delle Commissioni di concorso;
- e) ogni altro atto che non sia dalla legge riservato al Consiglio e che non rientri nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

6. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

7. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti. Alle sedute della Giunta può partecipare il revisore del conto.

8. Di ogni seduta della Giunta è redatto, a cura del Segretario comunale o da chi ne fa le veci, il verbale. Il verbale, distinto in deliberazioni, contiene l'oggetto degli argomenti e degli atti adottati. Ciascuna deliberazione è sottoscritta dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta.

9. L'annuale relazione al Consiglio, di cui al comma 1, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno il conto consuntivo dell'esercizio in corso.

#### Art. 17 (ELEZIONE DEL SINDACO)

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
- 2. Egli è membro di diritto del rispettivo Consiglio Comunale, di cui diviene presidente.

#### Art. 18 (COMPETENZA DEL SINDACO)

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Egli garantisce la rispondenza dell'attività della Giunta alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Spetta al Sindaco:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, fissarne il rispettivo ordine del giorno, assicurandone il regolare svolgimento, provvedere all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni, indirizzare agli assessori le direttive politiche in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio;
- b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi; in caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni del Consiglio, il Sindaco attiva i procedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 42 ed al comma 5 dell'articolo 44;
- d) rappresentare il Comune negli organi delle Unioni di Comuni, nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
- e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 61;
- f) disporre, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della legge n. 241/90, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso con provvedimento motivato nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della stessa legge;
- g) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- h) indire e presiedere la conferenza dei servizi;
- i) nominare il Segretario comunale e revocarlo per violazione dei doveri d'ufficio, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta.

3. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare e a riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art.36 comma 5 della legge 8.6.1990 n.142, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con proprio atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla .

7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare l'esercizio delle funzioni di soprintendenza, in tutto o in parte, a singoli assessori con riferimento a gruppi di materie e con delega a firmare altresì gli atti discrezionali esterni. Oggetto della delega può essere anche la soprintendenza dei servizi di competenza statale attribuita al Sindaco Ufficiale di Governo. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al 2 comma dell'art.38 della legge fondamentale non è delegabile. Compete al Sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.

ART. 19  
(VICESINDACO)

1. Nell'atto di costituzione della Giunta Comunale, il Sindaco nomina un assessore Vicesindaco, che lo sostituirà, con tutte le prerogative di legge, in caso di assenza o impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni o rimozione o decadenza o decesso, fatta eccezione per l'ipotesi di dimissioni irrevocabili, nel qual caso subentra un commissario.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco le funzioni vicarie sono svolte dagli altri Assessori secondo l'ordine di nomina.
3. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale non possono essere nominati Vicesindaco.

ART. 20  
(REVOCA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI)

1. Il Sindaco provvede alla revoca degli Assessori con provvedimento motivato riferito al rapporto fiduciario.
2. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a cinque sedute consecutive della Giunta Comunale, è dichiarato decaduto dal Sindaco.
3. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori revocati o decaduti ai sensi del precedente articolo 19.

Art. 21  
(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI  
SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

1. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 22  
(MOZIONE DI SFIDUCIA) (CONSTRUTTI VA,  
REVOCA E SOSTITUZIONE)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati non computando il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, in base a segnalazione al Prefetto da parte del Segretario, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 24  
(OBBLIGO DI ASTENSIONE)

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981 n. 154 i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, tranne nel caso contemplato all'art. 19 comma 1 Legge n. 265/99 per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche al segretario comunale, come pure ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti della fattispecie indicata al primo comma. In tal caso l'atto compete al segretario.
4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili di servizio.

Art. 25  
(DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO)

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio Comunale e della Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve contenere il parere previsto dalla legge. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in maniera difforme, motiva nell'atto. Sono soggetti al solo parere di regolarità tecnica (32) gli atti relativi a:
  - la convalida degli eletti;
  - la nomina e la revoca degli amministratori di istituzioni e delle aziende speciali e dei rappresentanti del Comune presso enti ed aziende;
  - la mozione di sfiducia e tutti gli atti di natura squisitamente politica che non comportino assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
2. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

3. Il Responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile, che deriva da valutazioni di capienza della disponibilità del capitolo di bilancio specifico in ordine alla spesa prevista, con conseguente annotazione dell'impegno nei registri contabili, di conformità alle norme fiscali, di rispetto dei principi contabili e del regolamento comunale di contabilità.

## **TITOLO III**

### **PARTECIPAZIONE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.**

#### Art. 26

#### (PARTECIPAZIONE POPOLARE)

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazioni dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per porre al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia, garantisce il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte, il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione. Il Comune, inoltre, nell'ambito delle proprie disponibilità organizza servizi ed uffici in grado di informare la popolazione.

#### Art. 27

#### (ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI)

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, con riunioni finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e di interessi collettivi.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- la convocazione di appositi incontri con la popolazione;
- la realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
- l'indizione di referendum consultivi.

3. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di acquisire pareri e proposte in materia di competenza locale, può promuovere la consultazione dei cittadini tramite indagini per campione questionari, sondaggi, ecc., o nelle forme di volta in volta ritenute idonee.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio o della Giunta Comunale eventualmente assunti nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Appositi regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento, di funzionamento e di partecipazione, assicurando il pieno rispetto dei principi fissati dalla legge.

#### Art. 28

#### (ASSOCIAZIONI, COOPERAZIONE,

## VOLONTARIATO E "PRO LOCO")

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato, la cooperazione e le "Pro Loco" operanti nel territorio comunale. A tal fine:
  - sostiene la loro attività con strutture, con mezzi finanziari e fornisce idonea sede;
  - riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione;
  - concorda programmi comuni;
  - consente ad essi, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni, nonché alle strutture dei servizi concedendo ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti.
2. E' istituito un Albo delle Associazioni operanti nel Comune (articolato per settore d'intervento e per luogo di operatività), al quale si accede su domanda, corredata dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, dopo almeno un anno di attività.
3. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla verifica dei fini sociali, non politici né meramente privati, all'assenza dei fini di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività, pubblicità degli atti e dei bilanci.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione per fruire del sostegno del Comune salvi gli interventi di formazione per il nuovo associazionismo.

### Art. 28

#### (FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE. ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE)

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, in forme differenziate ed articolate, con cadenza almeno annuale nelle seguenti contrade: Aso, Madonna Bruna, S. Michele, Madonna Manù, Piemarano, Centro (anche per le contrade di S. Quirico, Saltareccio, Acquarello). Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Il Comune può convocare assemblee di cittadini di ogni categoria sociale a livello di una o più zone:
  - a) per dibattere problemi;
  - b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
 Gli organi comunali possono, inoltre, promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
3. La Giunta, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.
4. Il regolamento stabilirà le modalità per la disciplina dell'iniziativa popolare relativa alla presentazione di proposte di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, fatta eccezione per le seguenti materie: tributi, tariffe, bilancio e contabilità, regolamenti del Consiglio e della Giunta.

5. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 29  
(REFERENDUM CONSULTIVO)

1. I referendum consultivi costituiscono lo strumento di verifica e di orientamento dell'azione amministrativa.
2. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, espressa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati incluso il Sindaco, su istanza di almeno 1/3 dei consiglieri in carica, su richiesta di almeno 1/4 dei cittadini elettori del Consiglio Comunale, previo giudizio di ammissibilità da parte della commissione dei garanti. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge deve avvenire nel termine di tre mesi dalla data di comunicazione al primo dei firmatari della proposta.
3. I referendum possono riguardare una consultazione generale o parziale del corpo eligente. Per argomenti di particolare interesse possono essere indetti anche con altri Comuni.
4. Il regolamento disciplina i tempi e i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti composta da non più di 5 membri, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.
5. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità, ed univocità.
6. Sull'ammissibilità dei quesiti si pronuncia la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla sua costituzione.
  7. Non possono essere proposti referendum consultivi, nè possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. Possono invece coincidere con ogni altra forma di consultazione elettorale.
  8. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materia di esclusiva competenza locale e non possono costituire oggetto di referendum: le norme statutarie, i tributi comunali, le tariffe dei servizi pubblici.

Art. 30  
(REFERENDUM ABROGATIVO) (16)

1. Con la stessa procedura prevista dal precedente articolo 25 e con le modalità che saranno indicate nell'apposito regolamento comunale, potranno essere indetti referendum abrogativi, in modo totale o parziale, per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi in materia di norme tributarie e tariffarie e nelle materie di cui all'art. 32 comma 1 lettere b), d), f), h), i), l), m), n) della Legge n. 142/90.

Art. 31  
(DIRITTO DI ACCESSO E DI  
INFORMAZIONE DEI CITTADINI)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento della attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini della attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e i diritti di visura o di rilascio.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dalla amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.
9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività della amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune, come pure le Unioni di Comuni, hanno l'obbligo di informare

la loro attività a tali principi.

Art. 32  
(INTERVENTO DI ALTRI SOGGETTI  
NEL PROCEDIMENTO E IN GIUDIZIO)

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 33  
(COMUNICAZIONE DELL'AVVIO  
DEL PROCEDIMENTO)

1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'organo competente al provvedimento conclusivo;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 34  
(MISURE ORGANIZZATIVE PER LA  
PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

#### Art. 35

#### (CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione comunale deve attenersi, mediante apposito regolamento.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma 1.

#### Art. 36

#### (DIFENSORE CIVICO)

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

- i membri del Parlamento nazionale o europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i candidati in una qualsiasi consultazione elettorale dell'ultimo quinquennio;
- i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o chi presti, comunque la propria opera a favore del Comune;
- gli Amministratori di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica;
- coloro che hanno incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici.

L'ufficio di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione pubblica locale, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni del Comune. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dell'incarico che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo la seconda votazione, se non si è raggiunta la maggioranza prevista, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Il difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione immediata per una sola volta. Esso esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o scioglimento del Consiglio Comunale e rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. In caso di dimissioni, il

Consiglio Comunale provvede alla nuova nomina entro e non oltre 45 giorni dalla data della presentazione delle stesse.

5. Il difensore civico ha sede nel Comune, del cui personale si avvale per l'espletamento delle funzioni.

6. Il difensore civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco.

7. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge: svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli Organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio tranne i casi di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge 142/90. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 24 della legge 241/90. Il difensore civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione. Il difensore civico ha diritto di conoscere tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta. Egli partecipa di diritto come osservatore alle riunioni del Consiglio Comunale e, se richiesto, della Giunta, senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesta dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale.

8. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi, ripetute e persistenti violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.

9. Il difensore civico, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla attività svolta e sulle disfunzioni rilevate; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.

10. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

11. Il difensore civico esercita, inoltre, il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nelle fattispecie e secondo le modalità stabilite all'art. 17 commi 38 e 39 della Legge n. 127/97.

12. Al difensore civico spetta il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli amministratori comunali.

#### Art. 37

#### (DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE)

1. Il Consiglio comunale può deliberare, previo intesa e convenzione con i Comuni vicini, che il difensore civico assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei comuni convenzionati.

Art. 38  
(FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO)

Viene demandata al regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.

**TITOLO IV**

**FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 39  
(FINANZA LOCALE)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. La finanza del Comune è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;
  - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Il Comune ha un servizio di tesoreria inteso alla riscossione di tutte le entrate comunali, al pagamento delle spese ordinarie, al versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazioni e di contributi previdenziali.
6. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 40  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria, attestante la relativa copertura finanziaria; le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio, qualora importino impegno di spesa o diminuzione di entrata, devono essere corredate del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 41  
(ORDINAMENTO CONTABILE E  
DISCIPLINA DEI CONTRATTI)

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune provvede tramite contratti. La stipulazione degli stessi deve essere preceduta da determinazione a contrattare adottata dal responsabile del procedimento di spesa, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 142/90.

Art. 42  
(PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO)

1. Il responsabile del servizio procede alla nomina dei componenti delle commissioni di gara.
2. Per la nomina dei componenti delle commissioni di appalto-concorso e delle commissioni di concorso, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 lett. a) e b) dell'art. 51 della Legge n. 142/90, provvede la Giunta, avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente.

Art. 43  
(REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra :
  - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
  - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
  - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.
4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 44  
(ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI)

L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 lett. l) e m) della Legge n. 142/90.

## TITOLO V

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 45  
25

## (DIRETTORE GENERALE)

1. Ove il Comune intenda far uso della facoltà prevista all'art. 51 bis della legge n. 142/90 per la nomina di un direttore generale dovrà convenzionarsi con altri Comuni al fine del raggiungimento della quota di popolazione minima di 15.000 abitanti ovvero conferire le funzioni al segretario comunale.

ART. 46  
(SEGRETARIO COMUNALE)

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, funzionario statale, iscritto in apposito albo territorialmente articolato.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Egli inoltre esercita le funzioni di cui all'art. 17 comma 68 lettere a), b) e c) della legge n. 127/97, nonché le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti comunali. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 47  
(ORGANIZZAZIONE DEGLI  
UFFICI E DEI SERVIZI)

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale e la organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, prevedendo le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi del Comune. Il regolamento disciplina l'attribuzione al segretario comunale e ai responsabili dei Servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.

2. Il detto regolamento dovrà, tra l'altro, disciplinare:

- a) l'organizzazione delle attività comunali in modo quanto più possibile omogeneo e finalizzata a conseguire economia e velocità operativa, anche con l'ausilio dei sistemi informatici;
- b) il divieto per tutti i dipendenti di esercitare l'industria, il commercio ed altre attività terziarie e di svolgere professioni o assumere impieghi alle dipendenze di terzi, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 58 del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29 e previa autorizzazione del Sindaco;
- c) il conferimento alla dotazione organica di una sufficiente elasticità, nel senso che la Giunta Comunale, su proposta del segretario formulata dopo aver acquisito il parere della conferenza dei Responsabili dei servizi, può procedere a modifiche consistenti in spostamenti, aggregazioni o disaggregazioni temporanee o permanenti di posti di qualifica non superiore alla quinta, a seconda delle necessità, senza aumento dell'onere finanziario complessivo. Tali operazioni non devono considerarsi variazioni alla dotazione organica;
- d) l'assegnazione al segretario del potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale;

- e) la composizione delle commissioni di concorso, costituite da esperti di documentata formazione e, se dipendenti pubblici, di qualifica superiore a quella del posto messo a concorso;
- f) l'istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione, attraverso il quale viene effettuata annualmente la valutazione dell'attività prestata ad ogni livello;
- g) l'incentivazione del personale basata sulla qualità ed efficienza.

3. I responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

#### Art. 48

#### (COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI)

1. A prescindere dalla qualifica funzionale, esercita funzioni di direzione il soggetto - individuato con provvedimento motivato del Sindaco ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis della legge n. 142/90 - cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità per l'esercizio delle attività del Comune. Ad ogni soggetto cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurata la necessaria autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, di personale e mezzi allo stesso affidati.

2. Spettano ai responsabili dei servizi, oltre la attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici, i seguenti compiti:

a) l'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici loro demandati, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e degli atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico;

b) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza;

c) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organi elettivi del Comune;

d) la direzione ed il coordinamento degli uffici di livello inferiore,

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione, o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzioni in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) la presidenza di tutte le commissioni di gara per la aggiudicazione di appalti o di forniture, il cui oggetto rientri nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza, con relativa approvazione degli atti;

h) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle precedenti lettere b) e c);

i) gli adempimenti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990 n 142, e la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio;

l) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del Comune;

m) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al servizio;

- n) l'esercizio dei poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate sulla base del bilancio approvato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità;
- o) le determinazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive e passive e le transazioni del Comune, oltre alla nomina dei difensori, gli appalti e le concessioni nonché gli acquisti e le alienazioni, le relative permuta e in generale tutti i contratti se previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e della Giunta ed abbiano copertura finanziaria;
- p) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- q) tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 51 comma 3 della legge n. 142/90.

3. I responsabili dei servizi per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati con specifico provvedimento.

Art. 49  
(RESPONSABILITA' DEI  
RESPONSABILI DEI SERVIZI)

1. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente agli stessi assegnati, della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e del raggiungimento dei risultati.

Art. 50  
(INCARICHI A TEMPO DETERMINATO)

1. La Giunta può decidere di ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato i posti di responsabili dei servizi. Il Sindaco provvede alla relativa nomina.
2. Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha la durata non superiore al mandato del Sindaco ed è rinnovabile.
3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.
5. Ai sensi dell'art. 51 comma 5 bis della legge n. 142/90, il Sindaco può procedere, al di fuori della dotazione organica, all'affidamento di incarichi a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi, fermi restando i requisiti richiesti dall'ordinamento per la qualifica da ricoprire, in misura non superiore ad una unità. Il Sindaco può inoltre affidare incarichi di collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità e procedere alla costituzione di uffici di staff, posti alle sue dirette dipendenze ovvero alle dipendenze della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per il conferimento di tali incarichi.

**Art. 51**

**(CONFLITTI DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI)**

1. I conflitti di competenza tra i diversi uffici del Comune sono risolti, ove non sia stato nominato il direttore generale, dal Sindaco sentito il segretario comunale.

**Art. 52**

**(PARERI DEL SEGRETARIO E  
DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI)**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere acquisito il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria. I pareri sono sottoscritti e inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

**Art. 53**

**(UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA)**

1. Il Sindaco istituisce l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nella persona del segretario comunale.
2. Tale Ufficio, su segnalazione del Responsabile del Servizio in cui il dipendente è inserito, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istituisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.
3. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto (censura), provvede direttamente il Responsabile del Servizio.
4. Il dipendente può impugnare la sanzione dinanzi al Collegio Arbitrale di Disciplina da istituirsi con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Per quanto non contemplato dal presente articolo, si rinvia alle norme previste in materia dal D.Lgs. n. 29/93 ed alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Enti Locali.

## **TITOLO VI**

### **ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

**Art. 54**

**(SERVIZI PUBBLICI LOCALI)**

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per

oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge .

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.

#### Art. 55

#### (AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI)

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il revisore del conto del comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della

gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Art. 56  
(LE ALTRE FORME DI GESTIONE  
DEI SERVIZI PUBBLICI)

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare forme diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale.
2. Le forme di gestione di servizi, funzioni o interventi possono essere anche le seguenti:
  - a) apposite convenzioni tra Comuni e tra il Comune e la Provincia;
  - b) consorzi appositi tra Comuni e tra il Comune e la Provincia, tra il Comune e altri Enti locali;
  - c) gli accordi di programma;
  - d) le Unioni di Comuni.

## TITOLO VII

### FORME DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57  
(FORME DI COLLABORAZIONE. CONVENZIONI)

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche sociali ed economiche, si prestano ad una gestione unitaria con altri enti realizzando economie di gestione e assicurando maggiore efficacia nei servizi ai cittadini. A tale scopo possono essere costituite Unioni di Comuni.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 58  
(CONSORZI)

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in

quanto compatibili.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), che ha l'obbligo di riferire annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

#### Art. 59

#### (ACCORDI DI PROGRAMMA)

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, su conforme parere del Consiglio Comunale, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, consenso espresso per quanto attiene al Comune tramite atto deliberativo del Consiglio Comunale assunto a maggioranza dei consiglieri assegnati, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo Pretorio degli Enti interessati. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sulla esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti dal un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

## **TITOLO VIII**

### **PROCEDIMENTO**

#### **Art. 60**

##### **(TERMINI DEL PROCEDIMENTO)**

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con la adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale del procedimento, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad istanza di parte.
3. Il responsabile del procedimento garantisce il rispetto dei tempi del procedimento amministrativo, la completezza dell'istruttoria e l'esercizio del diritto di accesso, assumendo tutte le responsabilità previste dalla legge.

#### **Art. 61**

##### **(MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI)**

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione comunale, in relazione alle risultanze della istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto della amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni atto da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### **Art. 62**

##### **(ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI)**

1. L'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 63  
(CONFERENZA DEI SERVIZI)

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 64  
(DELIBERAZIONI DETERMINAZIONI A CONTRATTARE  
E RELATIVE PROCEDURE) (50)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del provvedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Art. 65  
(PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ  
DELLE DELIBERAZIONI)

1. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4. La Giunta individua nel palazzo comunale apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché altri spazi esterni al fine di favorire l'accesso, la conoscenza e la partecipazione della popolazione alla vita politico-amministrativa del Comune.

Art. 66

(FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE)

1. L'amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

## **TITOLO IX**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 67

(MODIFICHE DELLO STATUTO)

1. Le norme integrative e modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, qualsiasi consigliere, almeno 250 elettori.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 68

(PUBBLICI TA' DELLO STATUTO)

1. Lo statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità fissate dalla legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale posta in atto in apposite assemblee della popolazione, ad opera degli amministratori e dei funzionari del Comune.

Art. 69

(REGOLAMENTI)

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti da adottarsi nei termini fissati dalla legge, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I regolamenti, dopo la loro adozione, restano pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro esecutività, salvo che non sia disposto altrimenti.

Art. 70

(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

1. Il presente statuto, adottato ai sensi di legge, e le norme integrative e modificative dello stesso, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto e le sue variazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

## NOTE

- (1) Art. 2 comma 1 Legge n. 265/99
- (2) Art. 1 comma 2 Legge n. 265/99
- (3) Refuso di stampa della prima edizione dello Statuto (cfr. terza riga successivo comma)
- (4) Art. 2 comma 1 Legge n. 265/99
- (5) Art. 6 comma 5 LEGGE N. 265/99
- (6) Art. 36 comma 1 Legge n. 142/90
- (7) Art. 11 comma 1 Legge n. 265/99
- (8) Art. 1 comma 1 Legge n. 265/99
- (9) Art. 5 comma 1 Legge n. 127/97
- (10) Art. 17 comma 31 <legge n. 127/97
- (11) Art. 17 comma 38 Legge n. 127/97
- (12) Art. 5 comma 4 Legge n. 127/97
- (13) Art. 4 comma 2 Legge n. 415/98
- (14) Art. 15 Legge n. 81/93
- (15) Art. 13 Legge n. 81/93
- (16) Art. 3 Legge n. 265/99
- (17) Art. 11 comma 7 Legge n. 265/99
- (18) Art. 16 Legge n. 81/93
- (19) Art. 8 comma 2 D.Lgs. n. 77/95
- (20) In relazione alla competenza specifica del Sindaco stabilita all'art. 19 L. n. 81/93
- (21) In relazione all'art. 4 L. n. 142/90 che attribuisce allo statuto il compito di determinare le attribuzioni degli organi
- (22) Art. 32 comma 2 lett. b) Legge n. 142/90 e art. 4 comma 3 Legge n. 415/98
- (23) Art. 6 comma 1 Legge n. 127/97
- (24) Art. 11 comma 10 Legge n. 265/99
- (25) Art. 11 commi 70-71 Legge 127/97
- (26) Art. 11 comma 12 Legge n. 265/99
- (27) Art. 4 comma 1 Legge n. 127/97
- (28) Art. 11 comma 14 Legge n. 265/99
- (29) Art. 18 Legge n. 81/93
- (30) Art. 19 comma 1 Legge n. 265/99
- (31) In relazione all'abrogazione art. 279 T.U.L.C.P. n. 383/34
- (32) Art. 13 comma 3 Legge n. 265/99
- (33) Art. 3 comma 4 Legge 265/99
- (34) Art. 4 comma 1 Legge n. 265/99
- (35) Art. 12 Legge n. 241/90
- (36) Art. 4 D.Lgs. n. 77/95
- (37) Art. 6 comma 11 Legge n. 127/97
- (38) Art. 13 comma 3 Legge n. 265/99
- (39) Art. 59 comma 1 Legge n. 142/90
- (40) Art. 14 comma 1 lett. b) Legge n. 265/99

- (41) In relazione al riparto delle competenze stabilito all'art. 6 comma 1 Legge n.127/97
- (42) Artt. 4-35 Legge n. 142/90
- (43) Art. 6 comma 10 Legge n. 127/97
- (44) Art. 17 commi 67-68-69-70-71 Legge n. 127/97
- (45) Nuovo C.C.N.L.
- (46) Art. 26 D.Lgs. n. 80/98
- (47) Artt. 1 segg. D.Lgs. 286/99
- (48) Art. 6 comma 1 Legge n. 127/97
- (49) Art. 13 Legge n. 81/93
- (50) Art. 13 comma 3 Legge n. 265/99
- (51) Art. 17 comma 86 Legge n. 127/97
- (52) Art. 42 comma 5 presente statuto
- (53) Art. 17 comma 58 Legge n. 127/97
- (54) Art. 24 Legge n. 142/90
- (55) Art. 25 Legge n. 142/90
- (56) Art. 27 comma 4 Legge n. 142/90
- (57) Art. 1 comma 3 Legge n. 265/99